Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA　　Roma - Venerdì, 6 luglio 1973　　SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **362.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che è creato l'istituto di tecnologia e geografia sociale, risultante dalla fusione degli istituti di merceologia e geografia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 137. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. **363.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 1158 e il regio de-

creto 19 aprile 1941, n. 279, che concedono all'Istituto italiano di credito fondiario la facoltà di costituire una sezione autonoma per il credito e il risparmio;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 e 17 luglio 1947, n. 691, concernenti la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 marzo 1969, n. 138;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi il 10 agosto 1972;

Vista la deliberazione 7 settembre 1972 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio relativa all'istituzione, presso l'Istituto italiano di credito fondiario, della sezione autonoma per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, ***il Guardasigilli:*** **GONELLA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973

Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 139. — VALENTINI

Nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario

TITOLO I

OGGETTO - DURATA

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, nelle sue varie forme, in tutto il territorio della Repubblica.

L'istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

L'istituto può istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica.

L'istituto può effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'istituto.

Art. 2.

Presso l'istituto hanno sede anche:

a) una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità avente un proprio statuto;

b) una sezione autonoma per il credito ed il risparmio, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto.

Art. 3.

La durata di anni 50 assegnata all'istituto, per l'esercizio del credito fondiario, con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, prorogata di anni 50 con regio decreto 19 aprile 1941, n. 279, è prorogata di altri 50 anni e potrà essere ulteriormente prorogata in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 4.

Il capitale sociale è di lire quattromilatrecentoventi milioni ed è diviso in azioni del valore nominale di lire mille.

I titoli rappresentanti le azioni, numerati in ordine progressivo, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Le sottoscrizioni ed i versamenti di eventuali aumenti di capitale avranno luogo, entro il limite massimo fissato dalla legge, con le norme che saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 5

Il capitale versato è impiegato in mutui fondiari in contanti, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sul credito fondiario, oppure nei modi stabiliti dall'art. 82 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, secondo le ripartizioni che vengano deliberate dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III

CARTELLE FONDIARIE

Art. 6.

La creazione e la emissione delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

TITOLO IV

SEZIONE CREDITO E RISPARMIO

Art. 7.

La sezione credito e risparmio ha lo scopo di affiancare, integrare e potenziare l'opera dell'Istituto italiano di credito fondiario

Art. 8.

La sezione ha un fondo di dotazione di lire duemila milioni costituito dall'istituto italiano di credito fondiario. Tale fondo, su decisione dell'assemblea degli azionisti e previo benestare dell'organo di vigilanza, potrà essere aumentato fino ad un importo pari alla metà del capitale sociale dell'istituto medesimo.

Art. 9.

La sezione esplica la sua funzione per mezzo degli stessi organi sociali, di amministrazione, di controllo e di gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dal presente statuto.

Art. 10.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze dell'Istituto italiano di credito fondiario.

La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 11.

La sezione raccoglie risparmio a medio termine in tutte le forme legalmente consentite, con i vincoli stabiliti dalle autorità competenti e per un ammontare non superiore a venti volte l'importo del fondo di dotazione e delle riserve.

Salvo l'osservanza delle disposizioni che l'autorità creditizia ritenesse di stabilire circa la eventuale diversa forma di impiego di determinate aliquote dei depositi raccolti, la sezione può compiere le seguenti operazioni:

a) prefinanziamenti nelle operazioni collegate all'attività dell'istituto di cui agli articoli 1 (primo e secondo comma) del presente statuto e 2 dello statuto della sezione opere pubbliche, secondo le norme, con le modalità, nei termini e con le garanzie stabilite dal consiglio di amministrazione;

b) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di obbligazioni emesse dagli istituti speciali di credito mobiliare ed immobiliare e da enti pubblici, ed operazioni di riporto e anticipazioni sui titoli stessi;

c) conti correnti con aziende di credito;

d) altre operazioni assistite da idonee garanzie, secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione, dirette ad incoraggiare lo sviluppo dell'edilizia e delle opere di pubblica utilità.

La sezione può inoltre effettuare operazioni di vendita dei titoli di sua proprietà od impiegare i titoli stessi a garanzia di anticipazioni presso la Banca d'Italia e presso gli istituti e le aziende di credito di cui al quarto comma dell'art. 1.

L'ammontare di tali anticipazioni sarà determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il fondo di dotazione ed i fondi di riserva della sezione, di cui agli articoli 8 e 38 del presente statuto, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni di essa, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime.

TITOLO V
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Art. 13.

L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.

Art. 15.

La convocazione dell'assemblea è deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'art. 2364 codice civile.

Art. 16.

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 codice civile.

Art. 17.

Gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea debbono depositare o presentare le loro azioni, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Possono inoltre intervenire gli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato nel termine di cui sopra, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali siano in possesso mediante una serie continua di girate.

Art. 18.

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

TITOLO VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

I consiglieri di amministrazione sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 21.

Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di lire 200 mila nominali.

La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o più vice presidenti e il segretario, nonchè il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianità di nomina, i vice presidenti; ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere più anziano di nomina.

Art. 23.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.

Art. 24.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale.

Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente il consiglio delibera:

a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui;

b) la concessione dei mutui e le loro garanzie;

c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo art. 32;

d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario;

e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente art. 5;

f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio;

g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge;

h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi di interesse;

i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica;

l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti;

m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni;

n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui;

o) le forme di raccolta della sezione credito e risparmio, secondo le norme vigenti per la raccolta a medio termine;

p) i saggi di interesse sulle operazioni di raccolta di fondi;

q) le modalità di impiego delle disponibilità della sezione credito e risparmio, nonchè i saggi di interesse e le garanzie da acquisirsi per le singole operazioni;

r) gli impieghi in titoli della sezione credito e risparmio;

s) le anticipazioni passive e l'importo massimo di esse;

t) le proposte in merito ai bilanci annuali dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio, da sottoporre alla assemblea degli azionisti.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *e*), *g*), *l*), *m*) e *t*), non delegabili.

Il consiglio può conferire, altresì, delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 27.

Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.

Art. 28.

Al consiglio di amministrazione è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.

TITOLO VII
COMITATO ESECUTIVO

Art. 29.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.

Il comitato stesso è convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianità di nomina.

Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art. 26.

Art. 30.

Il comitato esecutivo delibera su:

a) i mutui e le altre operazioni consentite e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;

b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'art. 32, nonchè la riduzione o sostituzione di garanzie per le operazioni della sezione credito e risparmio;

c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli articoli 31 e 33.

Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'art. 25.

TITOLO VIII
DIRETTORE GENERALE

Art. 31.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed attende alla trattazione degli affari sociali, con le attribuzioni di cui all'art. 32.

Art. 32.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale:

a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio accompagnate da una relazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato;

c) cura la riscossione delle entrate e ordina la spesa entro i limiti stabiliti;

d) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi;

e) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto e della sezione credito e risparmio alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto o della sezione, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione;

f) consente:

la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito;

la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito;

la riduzione della somma per la quale fu iscritta la ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario;

la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese;

g) propone la nomina e la revoca del personale;

h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto e della sezione credito e risparmio ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Art. 33.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi.

Il consiglio stesso può altresì designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.

TITOLO IX
RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 34.

La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente ed al direttore generale, o a chi fa le loro veci.

Gli stessi possono conferire mandati speciali.

TITOLO X
COLLEGIO SINDACALE

Art. 35.

L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.

TITOLO XI
BILANCIO - UTILI - RISERVE - NORME APPLICABILI

Art. 36.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone due distinti bilanci, uno per l'attività inerente all'esercizio del credito fondiario, e l'altro della sezione credito e risparmio, e li sottopone per l'approvazione all'assemblea degli azionisti, entro il termine di cui all'art. 14.

Art. 37.

Gli utili netti di ciascun esercizio dell'Istituto italiano di credito fondiario sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato;

b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato;

c) la parte residua, per una metà, viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea.

Art. 38.

Gli utili netti di ciascun esercizio della sezione credito e risparmio sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposto all'Istituto italiano di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione;

c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 39.

L'impiego dei fondi di riserva, ordinari e straordinari dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.

Art. 40.

Nel momento in cui, per qualsiasi causa, l'istituto cessasse le sue operazioni di credito fondiario e dopo che siano state accertate e liquidate le eventuali perdite subite, si applicano le norme di cui al regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2361.

Art. 41.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Leon Battista Alberti nel V centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Leon Battista Alberti nel 5° centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 26 × 31; formato stampa: mm. 22 × 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: blu scuro e ocra; quartino: 60 esemplari.

La vignetta riproduce, su un fondo color ocra delimitato da un sottile filo di cornice, la testa di Leon Battista Alberti, tratta da un ovale in bronzo conservato presso il museo del Louvre in Parigi, e dovuto a Matteo de' Pasti, contemporaneo e collaboratore dell'Alberti. A sinistra, in un riquadro bianco è posta verticalmente, dal basso in alto, la leggenda « LEON BATTISTA ALBERTI »; in alto, le date di nascita e di morte « 1404 » e « 1472 »; in basso, la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 50 ». Tutte le leggende sono in carattere onciale moderno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973
Registro n. 32 *Poste e telecom., foglio n.* 316

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo della XIV Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della XIV Giornata del francobollo nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: millimetri 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: rosso scuro; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, rappresenta una moderna autocorriera per servizio extraurbano, utilizzata anche per il trasporto della corrispondenza, e dotata pertanto di buca postale. Le leggende sono le seguenti: in alto, a sinistra la parola « ITALIA », a destra il valore « L. 50 »; in basso, su di una riga ed in caratteri romani maiuscoli, la scritta « XIV GIORNATA DEL FRANCOBOLLO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973
Registro n. 32 *Poste e telecom., foglio n.* 317

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli commemorativi di Lorenzo Perosi nel I centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (*titolo preliminare - parte prima*), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli commemorativi di Lorenzo Perosi nel 1° centenario della nascita, nei valori da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta millimetri 26 × 31; formato stampa: mm. 22 × 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50, otto milioni da L. 90; colori: L. 50, bruno e arancio; L. 90, verde e nero; quartino: 60 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori, riproduce un ritratto a grafico, in due colori, del compositore, ricostruito sulla base di una fotografia. In alto, è situata, su una riga, la leggenda in caratteri maiuscoli « LORENZO PEROSI », con sotto, ai lati, le date di nascita e di morte, « 1872 » e « 1956 »; in basso, è posta la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, rispettivamente « L. 50 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973
Registro n. 32 Poste e telecom., foglio n. 315

(9045)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 53.269.410.041, in applicazione del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, con cui il fondo stesso, costituito presso l'Istituto mobiliare italiano a norma dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stato elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 428, con cui, per la copertura della spesa di lire 50 miliardi derivante dall'art. 1 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, negli anni 1971 e 1972, e secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 50 miliardi;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, richiamato dall'art. 2 del succitato decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 330707/66-G-2 in data 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1972, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 167, con cui, in esecuzione dell'art. 2 del predetto decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 53.269.410.041, all'interesse annuo del 5,50 %, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1974 e l'ultima il 1° luglio 1983, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5038 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1972, l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 50.000.000.000;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti alla emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 330707/66-G-2 del 13 dicembre 1972, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, a partire dal 26 giugno 1973, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della Cassa della Banca stessa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia;

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50% rimborsabili entro il 1° luglio 1983 - decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 - Fondo di rotazione per la ricerca applicata », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle Filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del Tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle Aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 42.615.528 pari allo 0,08% sul valore nominale di lire 53.269.410.041 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 21.307.764 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 3037 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 124

(9035)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1973.

Trasformazione e modificazione della denominazione sociale della società in nome collettivo « Deloitte, Plender, Griffiths & Co. » con sede in Londra e rappresentanza italiana in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Deloitte, Haskins & Sells - S.r.l. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1951, con il quale la società in nome collettivo « Deloitte, Plender, Griffiths & Co. », con sede in Londra e rappresentanza in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 26 maggio 1971, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione della società suindicata in società a responsabilità limitata e ne ha modificato la denominazione sociale in « Deloitte, Haskins & Sells s.r.l. », con sede in Milano, e la successiva comunicazione-istanza del 20 gennaio 1972;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle modifiche al citato decreto 14 marzo 1951 conseguenti a quanto sopra;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordato con decreto 14 marzo 1951 alla società in nome collettivo « Deloitte, Plender, Griffiths & Co., con sede in Londra e rappresentanza in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Deloitte, Haskins & Sells s.r.l. », con sede in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti effettuati, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, a favore delle imprese delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto in particolare l'art. 24 del citato decreto-legge n. 31, il quale prevede che le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subìto danni in conseguenza del predetto evento calamitoso, aventi sedi, filiali, stabilimenti, ecc., nei comuni colpiti, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, richiamato nella citata legge n. 7 del 1969;

Vista la delibera in data 18 novembre 1966, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilì, tra l'altro, nella misura del 3 per cento il tasso agevolato per i finanziamenti accordati alle imprese sinistrate, ai sensi delle disposizioni della citata legge n. 1142, richiamate nella legge n. 7;

Ritenuta l'opportunità di fissare nella predetta misura del 3% il tasso agevolato da applicare anche ai finanziamenti di cui all'art. 24 del decreto legge 26 marzo 1973, n. 31, a favore delle categorie colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal ripetuto decreto-legge n. 2 con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 24 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1973
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 74

(9034)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 52 al suo innesto con la strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa » incrocio denominato Tornavento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la richiesta dell'A.N.A.S. - Direzione generale, in data 22 giugno 1972, n. 534/B5D, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 52 al suo innesto sulla strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa » incrocio denominato Tornavento;

Visto il parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Varese all'inversione del diritto di precedenza all'intersezione dell'incrocio denominato Tornavento, lettera n. 18631 del 7 settembre 1972;

Visto il parere dell'ufficio del genio civile di Varese in data 4 gennaio 1973, n. 10575;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito il diritto di precedenza sulla strada provinciale n. 52 per Oleggio in località « Tornavento » in corrispondenza della sola intersezione con la strada statale n. 336 in località Tornavento.

Art. 2.

All'ente interessato e responsabile fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia della strada statale n. 336 provenienza aeroporto (località Tornavento) il segnale « arresto all'incrocio » di formato maggiorato (Ø 120 cm.) integrato dalle strisce trasversali di arresto e dall'iscrizione « stop » regolamentari.

Tale segnale deve essere preceduto, alla distanza di circa m. 100 e m. 200 dal relativo presegnale costituito dai due segnali « dare precedenza » in formato (lato cm. 120) integrati da targa aggiuntiva (disposta sul lato superiore) recanti rispettivamente le iscrizioni « stop a m. 200 » e « stop a m. 100 ». A m. 250 circa della intersezione sarà posto il segnale « limitazione di velocità » a 60 km/ora, ripetuto anche sul lato sinistro della strada unitamente al segnale « fine diritto di precedenza »;

b) sulla strada provinciale n. 52 in prossimità dell'intersezione denominata « Tornavento » il segnale n. 7 « incrocio con strada senza diritto di precedenza » in formato normale (lato cm. 90).

Sulla strada statale n. 336 lato Somma e sulla strada provinciale n. 52 lato Oleggio saranno posti, dopo l'intersezione, i segnali « diritto di precedenza » in formato ridotto (lato cm. 40).

Dovrà inoltre essere tracciata e mantenuta sempre in perfetto stato la segnaletica orizzontale regolarmente necessaria in dipendenza della suddetta regolamentazione della priorità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9042)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962 con il quale il dott. Lorenzo Laurenzi venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Laurenzi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Radiazione dalla tariffa di vendita delle sigarette « Sport » e « Sport filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti in pari data, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 397, con il quale vennero stabiliti i prezzi di vendita al pubblico delle sigarette Sport e Sport filtro;

Visto il decreto ministeriale n. 04/760 del 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1972, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 104, col quale, su parere del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, venne disposta la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di generi di monopolio dei suddetti prodotti, pur permettendone la vendita fino all'esaurimento delle relative scorte;

Atteso che tale decreto non è stato finora pubblicato per il protrarsi oltre il previsto dello smercio delle sigarette Sport e Sport filtro, che solo ora è effettivamente cessato;

Atteso che si ritiene opportuno, in considerazione del tempo trascorso, riprodurre il decreto di radiazione dalla tariffa dei suddetti prodotti;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato ed il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, con il quale sono state variate le tabelle annesse alla suddetta legge;

Decreta:

Le sigarette « Sport » e « Sport filtro » sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 310

(9281)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Radiazione dalla tariffa di vendita del trinciato da pipa « Club ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 04/8647 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 169, col quale, a seguito della sua iscrizione in tariffa, venne fissato il prezzo di vendita al pubblico del trinciato da pipa « Club »;

Visto il decreto ministeriale n. 04/6827 del 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1972, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 105, col quale, su parere del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, venne disposta la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di generi di monopolio del suddetto prodotto, pur permettendone la vendita fino allo esaurimento delle relative scorte;

Atteso che tale decreto non è stato finora pubblicato per il protrarsi oltre il previsto dello smercio del trinciato Club che solo ora è effettivamente cessato;

Atteso che si ritiene opportuno, in considerazione del tempo trascorso, riprodurre il decreto di radiazione dalla tariffa del suddetto prodotto;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato ed il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, con il quale sono state variate le tabelle annesse alla suddetta legge;

Decreta:

Il trinciato da pipa « Club » viene radiato dalla tariffa di vendita al pubblico di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 311

(9282)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1967, con il quale il dott. Carlo Marzano venne nominato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzano è confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9037)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina di consiglieri della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visti i propri decreti in data 11 aprile 1969, 23 luglio 1971, 8 febbraio 1972, 24 giugno 1972 e 28 novembre 1972, con i quali furono nominati alcuni componenti il Consiglio di amministrazione del suindicato Istituto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972;

Considerato che i consiglieri di cui ai citati decreti sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di no-

mina e che occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il prossimo quadriennio 1973-1976;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori:

Cassandro dott. Manlio Livio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Vergottini prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Zotta prof. Teodosio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza delle categorie produttrici;

Fortunato dott. Pietro, Parrillo prof. Francesco, designati dal Ministro per il tesoro quali esperti in materia finanziaria e industriale;

Pulci avv. Paolo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Montagnani Fernando, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Bordoni ing. Filippo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Guadagnini cav. gr. cr. Celeste, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976 ed, occorrendo, fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9033)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 5 giugno 1968, del 7 dicembre 1970 e del 16 ottobre 1972;

Viste le delibere assunte dalla commissione centrale di beneficenza (consiglio di amministrazione) della predetta Cassa in data 30 marzo e 7 maggio 1973 e del presidente della Cassa medesima in data 20 aprile 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Art. 7, primo e secondo comma. — La commissione centrale di beneficenza è composta dal presidente, da 2 vice presidenti e da 15 commissari.

Il presidente ed i vice presidenti sono nominati a norma di legge.

Art. 9, primo comma. — Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati.

Art. 10. — Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri commissari si potrà corrispondere una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze della commissione centrale, del comitato esecutivo e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e ad altri incarichi che fossero loro affidati, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute.

Art. 11, lettera *h*). — Sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente, ai vice presidenti, ai commissari ed ai membri delle commissioni, nonché sulle retribuzioni del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza in materia;

Art. 12, quinto comma. — Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. In caso di assenza del presidente e del vice presidente anziano, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; nell'eventualità di assenza anche di questo, dal commissario più anziano, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo della commissione centrale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 14. — In seno alla commissione centrale è costituito un comitato esecutivo composto dal presidente e dai vice presidenti della commissione stessa, membri di diritto, e da altri 5 membri eletti dalla commissione tra i propri componenti; questi stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 16, secondo comma. — La firma delle procure potrà dal comitato esecutivo essere deferita in via disgiuntiva, oltre che al presidente od ai vice presidenti, anche a uno o più commissari della commissione centrale, come pure al direttore generale od ai singoli vice direttori generali.

Art. 17, secondo comma. — Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti; però per gli affari indicati alle lettere *f*), *m*), *n*), *o*), *p*) ed *s*) dell'articolo precedente, basta l'intervento di quattro membri.

Art. 18, secondo comma. — Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa di risparmio; col consenso del comitato esecutivo può incaricare di tale vigilanza, per determinati rami di servizio, i vice presidenti.

Art. 18, sesto comma. — In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente anziano, come tale qualificato secondo la norma dell'art. 12. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni saranno adempiute dall'altro vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal membro del comitato più anziano presente in sede, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo del comitato esecutivo; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948 e 24 maggio 1950, con i quali la Banca piccolo credito valtellinese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Ardenno, Campodolcino, Chiuro, Livigno, Bormio, Chiavenna, Delebio, Grosio, Grosotto, Morbegno, Sondalo, Sondrio e Tirano, tutti in provincia di Sondrio;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca piccolo credito valtellinese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, con i decreti in data 10 marzo 1948 e 24 maggio 1950, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Bema, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Isolato, Lanzada, Lovero, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Spriana, Tartano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val di Dentro, Val di Sotto, Valfurva, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano, tutti in provincia di Sondrio.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca piccolo credito valtellinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9188)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Revoca di decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1927, con il quale venne inibito al sig. Augusto Sensii, nato a Pizzoli (L'Aquila) il 15 settembre 1891, residente a Roma, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sentito il parere del Consiglio di Stato — Sezione prima — in data 16 marzo 1973, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 6 settembre 1927, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dalla Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dall'I.N.P.D.A.I. per la Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in L. 1.893 milioni e di riserve tecniche che ascenderanno, al 31 dicembre 1973, a L. 20.605 milioni, la Cassa suddetta prevede di effettuare investimenti immobiliari per L. 630 milioni, acquisto di titoli per lire 963 milioni e concessioni di mutui immobiliari per L. 300 milioni;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3/523;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 14 marzo 1973, n. 110695/113350/117636;

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impie-

go dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'I.N.P.D.A.I. per la Cassa di previdenza per i dirigenti della Montecatini Edison e consociate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(9119)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1973.
Importazione di fiammiferi dai Paesi della C.E.E.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica il trattato istitutivo della C.E.E.;

Vista la legge 21 dicembre 1972, n. 826, che ratifica gli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di adeguare alle esigenze comunitarie le vigenti disposizioni relative all'importazione e alla successiva distribuzione in Italia di fiammiferi provenienti dagli Stati membri delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto chiunque può importare liberamente in Italia i fiammiferi provenienti dai Paesi della C.E.E.

Art. 2.

La distribuzione e la vendita di tali prodotti sono soggette alle stesse condizioni del prodotto nazionale.

Gli importatori possono, di comune accordo con gli organi di distribuzione e vendita, fissare i margini relativi alla commercializzazione.

Le imposte specifiche e generali (imposta di fabbricazione e imposta sul valore aggiunto) sono determinate ed assolte secondo gli stessi criteri e modalità che vigono per i fiammiferi di produzione nazionale.

Art. 3.

A parità di caratteristiche tecniche, così come definite per i prodotti nazionali, vengono stabiliti, per i prodotti importati, uguali prezzi di vendita al pubblico.

Art. 4.

Anche allo scopo di dirimere eventuali controversie, un rappresentante dell'importatore potrà partecipare, previa istanza, alle riunioni della commissione istituita presso il Ministero delle finanze per la determinazione dei prezzi dei fiammiferi, ogni qualvolta vengono esaminati problemi riguardanti l'importazione di fiammiferi dai Paesi della C.E.E.

La commissione è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo.

Art. 5.

L'importazione dei fiammiferi, di cui al precedente art. 1, è ammessa nel rispetto delle norme di politica commerciale stabilite dal trattato istitutivo della C.E.E. e delle condizioni contemplate dal trattato di adesione del 22 gennaio 1972.

Art. 6.

I fornitori degli Stati membri potranno creare in Italia la propria rete di commercio all'ingrosso, e disporre di scorte, al momento in cui sarà soppresso il diritto esclusivo del monopolio di distribuzione all'ingrosso di tabacchi lavorati, cioè al più tardi il 31 dicembre 1975.

Art. 7.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9280)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.
Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 15 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia di Salerno, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 12 dicembre 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di

Salerno, il periodo massimo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato entro il mese di gennaio del corrente anno 1973, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9227)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 10 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia di Pescara, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8 comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 12 maggio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera militare di S. Nicola la Strada

Con decreto interministeriale n. 583 del 15 giugno 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « ex polveriera militare » di S. Nicola La Strada (Caserta), distinto nel catasto del predetto comune con i seguenti dati:

foglio n. 1, partita 603, particella 54, superfice Ha 0.06.73;
foglio n. 1, partita 603, particella 20, superfice Ha 0.27.70;
foglio n. 1 partita 603, particella 62, superfice Ha 0.27.70;
foglio n. 1, partita 1, particella 8, superficie 0.48.35;

per la superficie complessiva di Ha. 1.10.48.

(9206)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Cosio d'Arroscia

Con decreto interministeriale n. 582 del 15 giugno 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del compendio denominato ex Batteria « B » - « Poggio Caselle », sito in comune di Cosio d'Arroscia (Imperia), distinto nel catasto del predetto comune alla partita n. 4272, foglio n. 24, mappale *B*, della superficie di mq. 3072.

(9207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 302, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 marzo 1967 dalla prof.ssa Jenkins Carli Maria Luisa avverso la nota ministeriale n. 839 N.I. in data 9 settembre 1966 con la quale, su conforme parere della giunta della sezione II del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, le fu inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(9211)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, dell'impresa S.I.A.P.A., dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario Ademit

Si comunica che con decreto ministeriale 22 giugno 1973 del Ministero della sanità è stata revocata, su rinuncia, dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Ademit, concessa all'impresa S.I.A.P.A. con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(9212)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 936-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 936-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Casale n. 8.

(9131)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1642-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1642-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Quarrella Corrado, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 25.

(9133)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1636-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1636-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Mercury Gold » di Battista Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), via Cremona n. 6.

(9134)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1345-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1345-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Annaratone Franca, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 18.

(9135)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 753-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 753-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbero Rinaldo, con sede in Alessandria, piazza Garibaldi.

(9136)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 695-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 695-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Stanchi Elio, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavallotti n. 60.

(9137)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1578-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1578-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Trevisan & Boverio, con sede in Alessandria, via Tonso n. 6-*A*.

(9138)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1632-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1632-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Chiesa Vincenzo, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 27.

(9139)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1286-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1286-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cattana-Davire & Poggio, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) via Parma n. 120.

(9140)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1185-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1185-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lenti Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Reg. Mazzucchetto n. 20.

(9141)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1179-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1179-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Morabito Salvatore, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 69.

(9142)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1157-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1157-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pivotto Elia, con sede in Valenza (Alessandria), via Carducci n. 31.

(9143)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione della ricevuta: De Nardo Vincenzo, nato a Soriano Calabro il 4 ottobre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1973

(8579)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 maggio 1973, concernente la modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 9 giugno 1973, all'art. 57, lettera *d*) dell'allegato, dove è scritto: « somministrazione di fondi, mediante aperture di *circuito* in conto corrente ..... », deve leggersi: « somministrazione di fondi, mediante aperture di *credito* in conto corrente ..... ».

(9232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	581,10	581,10	582 —	581,10	581 —	581,10	580,50	580,60	581,10	581,10
Dollaro canadese .	581,65	581,65	580 —	581,65	581,50	581,65	581,15	581,15	581,65	581,65
Franco svizzero .	201,55	201,55	202 —	201,55	200,50	201,50	201,50	201,45	201,55	201,55
Corona danese .	103 —	103 —	103,50	103 —	102,50	103 —	103 —	103 —	103 —	103 —
Corona norvegese .	110,39	110,39	111 —	110,39	110,20	110,35	110,50	110,39	110,39	110,39
Corona svedese .	144,55	144,55	145 —	144,55	144 —	144,55	145 —	144,55	144,55	144,55
Fiorino olandese .	223,06	223,06	223,80	223,06	222,40	223,06	223,05	223,06	223,06	223,06
Franco belga .	16,135	16,135	16,20	16,135	16,02	16,12	16,15	16,1350	16,13	16,13
Franco francese	141,62	141,62	142 —	141,62	140,90	141,65	141,50	141,52	141,62	141,62
Lira sterlina .	1499,70	1499,70	1500,50	1499,70	1498 —	1499,70	1497,50	1498,70	1499,70	1499,70
Marco germanico .	241,80	241,80	242 —	241,80	240,60	241,80	241,10	241,70	241,80	241,80
Scellino austriaco .	33,10	33,10	33,05	33,10	32,90	33,10	33,05	33,10	33,10	33,10
Escudo portoghese .	25,80	25,80	25,75	25,80	25,50	25,80	25,75	25,80	20,80	25,80
Peseta spagnola	10,05	10,05	10,10	10,05	10,15	10,05	10,35	10,05	10,05	10,05
Yen giapponese	2,1975	2,1975	2,4	2,1975	2,20	2,19	2,20	2,1975	2,19	2,19

Media dei titoli del 3 luglio 1973

Rendita 5 % 1935 .	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione) .	87,50
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	96,25
» 5 % (Beni esteri) . .	92,12
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,15
» 5,50 % » » 1968-83	92,65
» 5,50 % » » 1969-84	93,02
» 6 % » » 1970-85	95,42
» 6 % » » 1971-86	96,22
» 6 % » » 1972-87	96,32
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,12
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,07
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,87

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1973

Dollaro USA .	580,80
Dollaro canadese .	581,40
Franco svizzero	201,525
Corona danese .	103 —
Corona norvegese	110,445
Corona svedese	144,775
Fiorino olandese . .	223,055
Franco belga	16,142
Franco francese	141,56
Lira sterlina	1498,60
Marco germanico	241,450
Scellino austriaco	33,075
Escudo portoghese	25,775
Peseta spagnola	10,042
Yen giapponese	2,119

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° febbraio 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2494/72 e n. 203/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
		A. albumine:		
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	44.081,25	5.625,00 *(a)*
	35.02-290	2. altre	6.156,25	6.125,00 *(a)*

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(9177)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bobbio

Con decreto 5 febbraio 1973 n. 426 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi in sinistra ed in destra del torrente Bobbio in comune di Bobbio (Piacenza) segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 56 e 58 della superficie di mq. 3162, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 febbraio 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9208)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 2 febbraio 1973 n. 422 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale n. 149, della superficie di mq. 180 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 maggio 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9209)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana

Con decreto 30 gennaio 1973 n. 386 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del fiume Magra in comune di Sarzana (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 26, mappali numeri 376 (mq. 330); 377 (mq. 8); 335 (mq. 370); 336 (mq. 30); 337 (mq. 32); foglio 29, mappali 375 (mq. 32); 347 (mq. 20); 348 (mq. 420); 349 (mq. 44). 350 (mq. 66); 330 (mq. 24); 331 (mq. 680); 253 (mq. 20); 256 (mq. 60); 334 (mq. 250); 332 (mq. 2220); foglio 32, mappali 290 (mq. 50); 73 (mq. 3350); 87 (mq. 1690); 280 (mq. 190); 281 (mq. 130); 88 (mq. 1860); 283 (mq. 150); 285 (mq. 8); 216 (mq. 28); 279 (mq. 12); e foglio 33, mappali 174 (mq. 90); 175 (mq. 9); 176 (mq. 570); 178 (mq. 75); 151 (mq. 1070); 188 (mq. 310); 189 (mq. 4830); 147 (mq. 500) e 193 (mq. 60), della superficie complessiva di mq. 19.588, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 29 maggio 1972, in scala 1:2000, con allegati certificati catastali dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti di mappa e allegati certificati catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9210)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Pierlanfranco Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Governatore: CARLI

(9220)

REGIONE PIEMONTE

Concessioni minerarie

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 865 del 18 giugno 1973, è stata rinnovata per due anni, a decorrere dal 28 marzo 1973, la concessione mineraria per sabbia e ghiaia, denominata «Ponte Ticino», alla S.a.s. C.O.R. di Galliate, Ponte Ticino (Novara).

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 866 del 18 giugno 1973, è stata concessa, per la durata di quattro anni, alla S.p.a. Fornace San Nazario di Attilio Dezzani, con sede in Montechiaro d'Asti, Regione Reale, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla esistente nell'ambito delle particelle catastali numeri 121 e 122, foglio n. 3 del catasto terreni del comune di Montechiaro d'Asti, ubicate in località «Regione Reale».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 867 del 18 giugno 1973, è stata trasferita ed intestata al dott. Leandro Rolandi, nato a Montegioco il 29 settembre 1923 e residente a Tortona, via Lorini, n. 3, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Fonte dello zolfo», sita in territorio del comune di Montegioco (Alessandria).

(9230)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Manduria

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 975 in data 12 giugno 1973, è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Manduria (Taranto).

(9081)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 1539 del 18 maggio 1973 le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. «Perseverare» soc. coop. a r.l. tra impiegati ed operai - Udine.
2. «Casetta Mia» - soc. coop. a r.l. tra impiegati ed operai - S. Daniele del Friuli (Udine).

(9183)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore del comune di La Magdeleine

Con deliberazione della giunta regionale n. 2492 in data 18 maggio 1973 è stato approvato, in attuazione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, il piano regolatore generale del comune di La Magdeleine, adottato dal consiglio comunale il 20 maggio 1972 con verbale n. 20, ed il regolamento edilizio, adottato dal consiglio comunale con verbale n. 21 del 20 maggio 1972, con modificazioni alle norme di attuazione alle tavole ed al regolamento edilizio preventivamente comunicate al comune e sulle quali il consiglio comunale si è pronunciato favorevolmente nella adunanza del 3 maggio 1973, con verbale n. 16.

(9296)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattordici posti di tenente, ora sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 14, 15, 16 *settembre* 1973 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati dell'Istituto universitario navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare: 4/10;

visus binoculare: 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, la attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 398

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto

(Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674 - *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero della tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A - **I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la** lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

Diritto della navigazione

(Parte marittima)

Tesi 1ª - Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª - La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª - Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª - Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª - Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª - Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Recuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª - Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª - Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª - Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª - Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª - Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª - Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª - Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª - La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª - Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª - Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª - Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internazionali - Internamento delle navi belligeranti.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale suo scopo, sua funzione nello Stato - Accertamento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª - L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª - Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª - Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª - Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª - Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª - Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la prefettura (il prefetto, il consiglio di prefettura, la giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le questure, le intendenze di finanza, i provveditorati agli studi, i provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª - L'amministrazione autarchica locale - Le regioni - La provincia - Il comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

Diritto costituzionale

Tesi 1ª - Nozione di stato, società, nazione, governo, genesi dello stato - Teoria dello stato legittimo - Forma degli stati

Tesi 2ª - La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª - Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª - Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª - Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª - Le libertà costituzionali.

Diritto e procedura civile

Tesi 1ª - Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª - Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª - I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª - Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª - La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª - Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª - Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª - Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª - Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª - Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª - Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª - Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

Diritto e procedura penale

Tesi 1ª - Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª - Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminare Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª - Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª - Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia: contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª - Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Economia politica e statistica

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

Geografia

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 6 luglio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto superiore . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

. li . .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo

(9003)

Concorso, per esami, a diciotto posti di tenente commissario, ora sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esami per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165 sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 10, 11 e 12 *settembre* 1973 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D;

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissio-

ne al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1973
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 278

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

(Decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª - Nozioni generali del diritto - Partizione del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª - Il diritto civile e le sue fonti: del codice civile in particolare.

Tesi 3ª - La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª - Persona giuridica - Associazioni e fondazioni

Tesi 5ª - Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª - Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª - Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª - Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª - Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª - Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª - Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª - Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª - Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª - Diritti del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª - Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª: *a)* Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale; *b)* Il diritto marittimo ed il codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª: *a)* L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori); *b)* Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª: *a)* Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione; *b)* Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª: *a)* Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti; *b)* Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª: *a)* Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali; *b)* Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª: *a)* Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni; *b)* Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª: *a)* Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (cheque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società; *b)* Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª: *a)* Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta; *b)* Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª - I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª - Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª - I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª - Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª - La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª - L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª - Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª - Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª - Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª - Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª - Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª - Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La regione - La provincia - Il comune - Amministrazioni particolari (questura, intendenza di finanza, comandi delle forze armate, direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª - La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª - Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª - Concetto del diritto internazionale: *a*) Diritto internazionale e diritto interno; *b*) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c*) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª - Soggetti di diritto internazionale: *a*) Subbiettività giuridica internazionale; *b*) Società internazionale generale e particolare; *c*) Unione di Stati.

Tesi 3ª - Gli organi dei soggetti di diritto internazionale: *a*) Organi individuali e organi collettivi; *b*) Organi di funzione; *c*) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª - I rapporti di diritto internazionale: *a*) Concetto e fattori costitutivi; *b*) Elementi accessori; *c*) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a*) Atto illecito internazionale, concetto; *b*) Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c*) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª - Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a*) Trattative tra le parti; *b*) Trattative per intromissioni di terzi; *c*) Arbitrato.

Tesi 7ª - L'Organizzazione delle Nazioni Unite: *a*) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza; *b*) Il Consiglio economico e sociale; *c*) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª - La Corte internazionale di giustizia: *a*) Organizzazione; *b*) Competenza; *c*) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª: *a*) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari; *b*) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: *a*) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato; *b*) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª: *a*) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso; *b*) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª: *a*) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato; *b*) La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª: *a*) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena; *b*) giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª: *a*) Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b*) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª: *a*) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali; *b*) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª - Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª - Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª - Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª - Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª - Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª - Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª - Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª - Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª - Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª - Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª: *a*) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie; *b*) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª: *a*) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali; *b*) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª: *a*) Le tasse - Formazione delle tariffe; *b*) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª: *a*) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive; *b*) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª: *a*) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta; *b*) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª: *a*) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso; *b*) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª: *a*) Le spese pubbliche - Principali categorie; *b*) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª: *a*) Organizzazione finanziaria dello Stato; *b*) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª - Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª - Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª - Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª - Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª - La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del Tesoro.

Tesi 7ª - Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª - Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª - Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª - Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª - Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª - Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello della domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA.

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 6 luglio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano - di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) . . .; di non aver riportato condanne penali, ne di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . nell'anno accademico . . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare . . (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

. lì . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali e sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(9004)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 272) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Cagliari, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 27 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci», viale Ciusa n. 4, Cagliari;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 28 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci», viale Ciusa n. 4, Cagliari,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale e all'albo dell'istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci», viale Ciusa n. 4, Cagliari;

(9328)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972 (registro n. 84, foglio n. 12) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Milano, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 27 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto professionale «Bertarelli», corso Porta Romana n. 110, Milano;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 28 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto professionale «Bertarelli», corso Porta Romana n. 110, Milano,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale di Milano e all'albo dell'istituto professionale «Bertarelli», corso Porta Romana n. 110, Milano.

(9329)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972 (registro n. 84, foglio n. 11) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Torino, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 23 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto tecnico commerciale «Einaudi», via Paolo Braccini n. 11, Torino;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 24 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Einaudi », via Paolo Bracciani n. 11, Torino,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica interregionale, Torino, ed all'albo dell'istituto tecnico commerciale « Einaudi », via Paolo Braccini n. 11, Torino.

(9330)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 266) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Mestre - Venezia, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 25 luglio 1973, ore 8 — presso la scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina n. 68/D, Venezia - Mestre;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 26 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « F. Foscari », via Cattaneo n. 3, Venezia - Mestre,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica interregionale - Venezia, e all'albo dell'istituto tecnico commerciale « F. Foscari », via Cattaneo n. 3, Venezia - Mestre.

(9331)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972 (registro n. 84, foglio n. 13) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Genova, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 27 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto tecnico professionale per il commercio « A. Bertani », viale G. A. Bottaro n. 3, Genova;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 28 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico professionale per il commerico « A. Bertani », viale G. A. Bottaro n. 3, Genova,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale, Genova, e all'albo dell'istituto tecnico professionale per il commercio « A. Bertani », viale G. A. Bottaro n. 3, Genova.

(9332)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 267) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Bologna, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 30 luglio 1973, ore 8 — presso la scuola media « Guido Reni », vicolo Bolognetti n. 10, Bologna;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 31 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto professionale per il commercio « Eustacchio Manfredi », via Bolognetti n. 2, Bologna,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale, Bologna, ed all'albo dell'istituto professionale per il commercio « Eustacchio Manfredi », via Bolognetti n. 2, Bologna.

(9333)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Abruzzi.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 269) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di L'Aquila, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 30 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto tecnico femminile, ingresso via del Guasto, L'Aquila;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 31 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale per geometri « Luigi Rendine », via Andrea Bafile n. 23, L'Aquila,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica interregionale - L'Aquila, e all'albo dell'istituto tecnico commerciale per geometri « Luigi Rendine », via Andrea Bafile n. 23, L'Aquila.

(9335)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a sessantasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 271) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Palermo, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 30 luglio 1973, ore 8 — presso i sottoindicati istituti:

1. Istituto professionale industriale, via Leonardo da Vinci n. 364, Palermo;
2. Istituto tecnico commerciale « Crispi », via Aquileia n. 32, Palermo,

secondo l'elenco predisposto ed in visione presso la sovrintendenza scolastica regionale, Palermo;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 31 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Crispi », via Aquileia n. 32, Palermo,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale - Palermo, e all'albo dell'istituto tecnico commerciale « Crispi », via Aquileia n. 32, Palermo.

(9337)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 268) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Ancona, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 25 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto professionale per il commercio, via Birarelli n. 18, (ex Seminario), Ancona;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 26 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto professionale per il commercio, via Birarelli n. 18, (ex Seminario), Ancona,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica regionale, Ancona, e all'albo dell'istituto professionale per il commercio, via Birarelli n. 18, (ex Seminario), Ancona.

(9334)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972 (registro n. 85, foglio n. 270) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno nella città di Bari, secondo il seguente diario:

1) *prova scritta*:

Svolgimento di un tema di composizione italiana — giorno 23 luglio 1973, ore 8 — presso l'istituto tecnico commerciale statale « Giulio Cesare », V Traversa, Re David, Bari;

2) *prova pratica di dattilografia*:

Giorno 24 luglio 1973, ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale statale « Giulio Cesare », V Traversa, Re David, Bari,

secondo l'elenco predisposto ed in visione alla sovrintendenza scolastica interregionale - Bari, e all'albo dell'istituto tecnico commerciale statale «Giulio Cesare», V Traversa, Re David, Bari.

(9336)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 15 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Caramelli Luciano, nato a Pistoia il 12 gennaio 1940 . . . . punti 90 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9023)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona numero 2798/70 in data 8 aprile 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1970;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Panico dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Cremona;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

Andres prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale di Casalmaggiore;

Bianchini prof. Ettore, primario medico degli istituti ospitalieri di Cremona;

Gesualdi dott. Renato, medico condotto di Vailate.

Segretario:

Gencarelli dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel « Bollettino atti ufficiali » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 8 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(9095)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 15.
Disciplina delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 6 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle comunità montane nei limiti dei principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2.

Con successiva legge regionale in base a criteri di unità territoriale ed economico-sociale, i territori montani della Regione, determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, saranno ripartiti in zone omogenee.

Con a stessa legge con cui si provvederà a determinare le zone omogenee, saranno costituite tra i comuni che vi ricadano le comunità montane.

Art. 3.

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio generale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.

Art. 4.

Il consiglio generale è l'organo deliberante della comunità.

Esso è composto da tre membri in rappresentanza di ciascun comune facente parte della comunità.

Nel consiglio generale deve essere rappresentata la minoranza di ogni consiglio comunale. A tal fine ciascun consigliere non può votare più di due nominativi.

Art. 5.

A componenti del consiglio generale possono essere chiamati anche cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purchè abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

I componenti del consiglio della comunità decadono verificandosi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità o di decadenza, previste per i consiglieri comunali.

Art. 6.

Il consiglio generale:

a) delibera lo statuto delle comunità e le sue modificazioni;

b) delibera il piano di sviluppo economico-sociale, i programmi stralcio annuali, il piano urbanistico e le loro rispettive modifiche e varianti;

c) delibera entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo della comunità;

d) nomina entro il 31 marzo di ogni anno i revisori dei conti per l'anno precedente scegliendoli tra i componenti estranei alla giunta esecutiva alla cui gestione si riferisce il conto;

e) approva entro il 31 maggio di ogni anno il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;

f) nomina il segretario dell'ente prescelto, di norma, tra i segretari dei comuni partecipanti o comunque tra coloro che hanno i requisiti per l'ammissione ai concorsi a segretario comunale o che hanno svolto analoghe funzioni presso altri enti;

g) nomina il tesoriere dell'ente;

h) delibera l'acquisto e l'affitto dei beni immobili di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

i) delibera i regolamenti della comunità;

l) delibera intorno:

1) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
2) all'assunzione dei mutui;

m) nomina i rappresentanti della comunità in altri enti od organismi;

n) provvedere a tutti gli altri compiti che vengono ad esso attribuiti dalle leggi e dallo statuto ed in genere alle funzioni non assegnate alla giunta;

o) delibera l'assunzione di funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando la comunità montana sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Art. 7.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità. Essa è eletta dal consiglio generale nel suo seno ed è formata da un numero variabile di componenti, compreso il presidente, non inferiore a tre e non superiore a sette, che verrà stabilito dallo statuto, e comunque non eccedente un terzo dei componenti del consiglio generale.

Art. 8.

La giunta esecutiva può assumere, in caso di urgenza e di necessità, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio generale. In tal caso però la deliberazione deve essere sottoposta all'esame del consiglio generale entro 30 giorni dalla data della sua adozione e perde efficacia se non è ratificata entro 60 giorni.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Art. 9.

Il presidente è eletto dal consiglio generale nel suo seno.

Il presidente:

rappresenta la comunità;

presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva;

convoca il consiglio generale su deliberazione della giunta esecutiva, che stabilisce altresì l'ordine del giorno;

convoca la giunta esecutiva e ne stabilisce l'ordine del giorno;

stipula le locazioni, le conduzioni, i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta;

rappresenta la comunità in piudizio e promuove le azioni possessorie, referendone al consiglio generale nella sua prima seduta;

esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi o dallo statuto.

Art. 10.

Il consiglio generale dura in carica cinque anni.

Ogni qualvolta il consiglio comunale viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale, si procede alla elezione dei rappresentanti in seno al consiglio generale.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni, o di altre cause di cessazione dall'ufficio dei componenti del consiglio generale, i consigli comunali provvedono alle relative surrogazioni nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza.

Coloro che sono chiamati, a seguito di surrogazione, a far parte del consiglio generale, restano in carica sino alla fine del mandato del consiglio stesso.

Art. 11.

I componenti del consiglio generale e della giunta esecutiva ed il presidente esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 12.

Il consiglio generale e la giunta esecutiva deliberano con l'intervento della metà più uno dei componenti ciascun collegio ed a maggioranza di voti.

Art. 13.

Lo statuto indica la sede e la denominazione della comunità e prevede inoltre:

a) il numero dei componenti della giunta esecutiva;

b) le modalità per l'elezione e la revoca del presidente, della giunta esecutiva e dei suoi membri;

c) le modalità per la convocazione del consiglio generale;

d) le attribuzioni del consiglio generale, della giunta esecutiva e del presidente in quanto non previste dalle leggi;

e) le norme per la formazione del bilancio, che non possono essere in ogni caso in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli enti locali territoriali;

f) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese, che non possono essere in ogni caso in contrasto con i principi stabiliti per gli enti locali territoriali;

g) le modalità per l'acquisizione del personale che, di norma, deve avvenire con il comando di personale della Regione, delle province e dei comuni, o di altri enti pubblici qualora gli statuti o le leggi lo consentano;

h) i limiti in cui la giunta esecutiva esercita le attribuzioni indicate dall'art. 8;

i) ogni altra norma di amministrazione.

Art. 14.

Lo statuto è adottato dal consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti.

Lo statuto, intervenuta la esecutività della deliberazione, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Con analoga procedura si provvede alle sue modificazioni.

Art. 15.

Apposito regolamento deliberato dal consiglio generale disciplina la gestione dei beni della comunità di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 16.

Ogni comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17.

Per i contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti di opere, le comunità montane si conformeranno alla disciplina stabilita per i contratti della Regione.

Art. 18.

Ciascun comune partecipante concorre alle spese della comunità mediante il pagamento di un contributo annuo per abitante.

L'ammontare del contributo è fissato nello statuto della comunità, anche in modo differenziato per ciascun comune.

I comuni partecipanti iscriveranno nei propri bilanci le somme occorrenti.

Art. 19.

Nella redazione dei piani di sviluppo economico-sociale, per le quali la comunità promuoverà forme di consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria e di altri organismi della società civile esistenti nel suo ambito, si dovrà tener conto anche delle indicazioni degli enti operanti nella zona.

A tal fine presso ciascuna comunità viene costituito un comitato consultivo composto da rappresentanti di detti enti, il cui numero verrà determinato nello statuto.

Il comitato dovrà trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della comunità le proprie indicazioni.

La giunta esecutiva in base alle indicazioni del piano regionale ed avendo riguardo anche alle esigenze unitarie della comunità predispone il piano di sviluppo economico-sociale della zona.

Il piano viene affisso per 30 giorni in ogni comune e viene data pubblica informazione per consentire eventuali reclami, che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Il consiglio generale, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 20.

Ciascun ente operante nel territorio trasmette al presidente della comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati.

La comunità entro 10 giorni può formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico-sociale.

Art. 21.

Il consiglio generale, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base del piano di sviluppo economico-sociale, adotta il programma stralcio che viene inviato alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 22.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, ripartisce tra le comunità i fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 o altrimenti disponibili in forza di leggi regionali o norme statali:

a) per 3/10 in proporzione diretta della superficie della comunità montana;

b) per 2/10 in proporzione diretta della popolazione della comunità montana, quale risulta dai dati annuali dell'I.S.T.A.T. per i comuni il cui territorio è riconosciuto totalmente montano o dalla certificazione dei sindaci per i comuni il cui territorio è riconosciuto parzialmente montano;

c) per 2/10 in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione;

d) per 3/10 in relazione allo stato di dissesto idro-geologico accertato dagli uffici tecnici della Regione, in base a criteri che verranno dettati dalla giunta regionale.

Nel contesto dei propri programmi le comunità dovranno di norma formulare, per almeno i 3/10 dei fondi loro assegnati, proposte di finanziamento per opere di interesse intercomunitario.

L'indicazione delle opere è promossa dalle comunità montane o in difetto, dalla giunta regionale.

In quest'ultimo caso la proposta di progetto verrà sottoposta al parere delle comunità interessate.

Art. 23.

Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi del precedente articolo, la giunta regionale provvede a finanziare i programmi stralcio presentati dalle comunità entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il finanziamento è disposto contestualmente al provvedimento della giunta regionale che approva il programma.

Art. 24.

La vigilanza e la tutela sugli atti delle comunità montane sono esercitate dalla Regione a mezzo del comitato di controllo a norma delle disposizioni contenute nel capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'organo di controllo competente è individuato ai sensi dello art. 61 della predetta legge in quanto applicabile.

Art. 25.

Fino a quando non sarà approvato il piano regionale, i piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità saranno approvati, su proposta della giunta, dal consiglio regionale.

Art. 26.

Fino al periodo di un anno dalla loro costituzione e in base all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità potranno presentare programmi di opere di interventi che verranno autorizzati e finanziati con decreto del presidente della giunta regionale sentito, su proposta della giunta, il consiglio regionale.

Trascorso tale periodo potranno essere presentati soltanto piani annuali stralcio sulla base dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 maggio 1973

DAGNINO

(9058)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.